

IRF

REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE NAZIONALE

1. Ripartizione generale I

La somma che in base al bilancio dell'IRF è annualmente a disposizione per la ripartizione e che proviene dalla gestione di diritti d'autore e diritti di protezione affini viene suddivisa in una quota nazionale del 30% e una quota estera del 70%.

2. Ripartizione generale II

2.1 La somma a disposizione per la ripartizione nazionale viene destinata per il 10% alla Radio e per il 90% alla Televisione.

2.2 La quota destinata alla Radio viene ripartita in parti uguali fra le emittenti radiofoniche private da un lato e la SSR dall'altro.

2.3 La parte destinata alla Televisione viene ripartita fra le emittenti televisive private da un lato e la SSR dall'altro nella misura del 20% alle emittenti private e dell' 80% alla SSR per il 2014, mentre per il 2015, 2016, 2017 e 2018 le percentuali sono del 25% alle emittenti private e del 75% alla SSR.

3. Ripartizione Radio

3.1. La quota Radio delle emittenti private viene ripartita fra queste in base alla rispettiva densità tecnica di emissione.

3.2 I programmi con una densità di emissione inferiore al 3% non partecipano alla ripartizione.

3.3 I canali radiofonici che non diffondono veri e propri programmi radiofonici - come per esempio canali che trasmettono esclusivamente musica – non partecipano alla ripartizione generale.

4. Ripartizione TV

- 4.1 Per quanto riguarda la quota TV vengono in prima battuta ripartite in base alla quota di mercato le somme versate sulla base della Tariffa GT12. Tutti gli altri proventi vengono ripartiti in base ai criteri del tasso di penetrazione e della quota di mercato.
- 4.2 Un'emittente televisiva cui spetta un'indennità annuale inferiore a CHF 3.000 non partecipa alla ripartizione generale.
- 4.3 Canali che non diffondono veri e propri programmi televisivi – come per esempio canali che trasmettono esclusivamente Teleshopping o giochi a premi – non vengono inclusi nella ripartizione generale.

5. Disposizioni generali

- 5.1 Aveni diritto secondo il presente Regolamento sono le emittenti svizzere o del Principato del Liechtenstein titolari di diritti che sono subordinati all'obbligo di gestione collettiva e che hanno conferito all'IRF il mandato d'incasso (sottoscrivendo un contratto di gestione).
- 5.2 Dove nel presente Regolamento si rimanda alla penetrazione e/o alla quota di mercato, si fa riferimento alle misurazioni effettuate da Mediapulse. Dove nel presente Regolamento si rimanda alla densità tecnica di emissione, si fa riferimento alle comunicazioni ricevute da Swisscable.
- 5.3 Parametro di riferimento è la presenza netta in % riferita a 30 secondi di utilizzazione consecutiva. Il gruppo-target è costituito dall'insieme delle economie domestiche allacciate al cavo inclusi i loro ospiti. L'utilizzazione differita copre un arco di 24 ore negli ultimi 7 giorni.

6. Entrata in vigore

Il presente Regolamento è in vigore dal 1° gennaio 2013 e regola la Ripartizione Nazionale dell'IRF per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.